

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Bianca Magarò

Ha messo la seguente decisione nel procedimento 06/2018

In seguito alla trasmissione al GSN per competenza, in data 14 MAGGIO 2018, della relazione ricevuta in data 11 maggio 2018 dalla Procura Federale, da parte della sig.ra MARIA GABRIELLA ASOLE, Presidente di Giuria, veniva aperto procedimento a carico di SARA VEGLIANTI.

La relazione del Presidente di Giuria, infatti, era relativa a fatti accaduti durante il concorso di S.O. presso il C.I. Cassia in data 4 maggio 2018 e veniva rappresentato dal denunciante di avere ricevuto una segnalazione dalla segreteria del concorso circa la presenza di un cavallo *<<legato ad un container da svariate ore con una corda annodata cortissima>>*; di essersi recata sul posto, avere constatato la presenza del cavallo effettivamente nelle condizioni riferite, con le stinchiere indossate e *<<zuppo d'acqua>>* avendo piovuto moltissimo; di avere provveduto a liberarlo, a ricoverarlo in un box disponibile e di avere fatto intervenire il veterinario di servizio, che lo identificava tramite lettura del microchip e ne accertava le condizioni psico fisiche.

Il Presidente di Giuria riferiva di avere rintracciato la proprietaria del cavallo, di nome Betelgeuse del Boschetto, sig.ra SARA VEGLIANTI per contestare il fatto, la quale, intervenuta, si dimostrava infastidita e rappresentava di avere controllato l'animale da lontano non riscontrando alcun malessere da parte sua.

Successivamente all'apertura del procedimento in oggetto la sig.ra SARA VEGLIANTI, in data 22 maggio 2018, ha fatto pervenire memorie difensive, mediante le quali ha illustrato, nelle circostanze di fatto, di tempo e di luogo contestate, comportamenti che sarebbero stati rilevanti ai fini causali tenuti anche dal cavaliere **GIACOMO MARIA MAFFEI**.

La sig.ra Veglianti affermava che il predetto cavaliere, dopo averla avvisata che il cavallo Beltegeuse del Boschetto si stava agitando nel van e avrebbe potuto procurarsi delle ferite, si sarebbe rifiutato di far scendere il cavallo al posto suo in quanto *<< doveva essere lì per vedere la gara>>*; che dopo la gara il medesimo cavaliere non provvedeva a dissellare il cavallo, restando a fumare nel van all'asciutto, replicando alle rimostanze di una delle ragazze della scuderia che si era occupata di dissellare il cavallo sotto la pioggia, che era *<< questione di ruoli>>* e che il medesimo *<< pur avendo la possibilità di provvedere alla cura e cosciente della situazione aveva deciso di non accudire il cavallo che montava>>*;

Ritenendo potessero configurarsi profili disciplinarmente rilevanti nel comportamento del cavaliere GIACOMO MARIA MAFFEI il GSN, con provvedimento del 24 maggio 2018, rinviava la data della decisione ai sensi dell'art 40 IV comma Regolamento di Giustizia e, *visti* gli artt 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia in vigore (delibera 588 del 5.7.2016 modificata da delibera 301 del 18.7.2017), fissava il giorno della pronuncia all'8 giugno 2018 concedendo termine di regolamento anche al Maffei, al quale veniva inviato il provvedimento, per presentazione di memorie.

Nessuna ulteriore memoria perveniva da parte della Veglianti, mentre il Maffei non faceva pervenire alcuno scritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti, così come illustrati dal Presidente di Giuria sig.ra Asole, peraltro dotati di fede privilegiata, non appaiono essere oggetto di contestazione da parte della Veglianti, la quale adduce unicamente particolari circostanze alla narrazione effettuata dal denunciante.

In effetti, il fatto che il cavallo in questione di proprietà Veglianti si trovasse, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dalla denunciante, legato ad una corda e da solo in una zona del luogo dove si svolgeva il concorso, senza essere sorvegliato né accudito da alcuno, non è contestata, in quanto la Veglianti si è limitata a illustrare a questo GSN i motivi che la avevano indotta ad adottare quel comportamento, attribuiti, da una parte, all'insofferenza del cavallo dentro al van e alla sua potenziale pericolosità per se stesso, dall'altra, al comportamento omissivo del suo cavaliere, Maffei appunto, il quale si sarebbe sostanzialmente rifiutato di prendersi cura del cavallo durante l'assenza della Veglianti, impegnata in concorso con un altro cavallo.

Entrambi hanno violato, in ogni caso, i più elementari e basilari principi contenuti del Regolamento Veterinario Fise nell'ambito della tutela del benessere del cavallo, di cui al Codice di Condotta Fei.

Tutti i tesserati Fise si obbligano infatti con il tesseramento ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, al rispetto dello stesso e di tutti i Regolamenti Federali, tra i quali rientra il codice di condotta Fei per il benessere del cavallo, recepito e integrato nel Regolamento Veterinario, laddove nel concetto di <<abuso>> di un cavallo è ricompreso il comportamento consistente nell'<<immobilizzare o isolare un cavallo per lunghi periodi impedendone i più elementari movimenti>>, così come << lasciare un cavallo senza cibo, acqua o esercizio adeguati>>.

L'art 2 dello Statuto Fise specifica la finalità della tutela della salute del cavallo e del cavaliere, mentre il Codice di Comportamento Sportivo Coni, al cui rispetto sono tenuti tutti i tesserati, indica all'art. 2 nella lealtà e correttezza i principi cui ispirare il proprio comportamento, in

ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Nel caso in esame seppure per circostanze contingenti delle quali comunque non è stata fornita alcuna prova, la sig.ra Veglianti ha ammesso di avere legato il cavallo e lasciato il medesimo in una zona del luogo dove si stava svolgendo il concorso da solo e sotto la pioggia. Per quanto tempo il cavallo sia stato in tali condizioni non è un dato certo, in quanto la denunciante afferma che si sarebbe trattato di "molte ore" o addirittura "dalla mattina", tuttavia tale circostanza non è stata appurata dal Presidente in prima persona ma riferita *de relato*.

La Veglianti, invece, afferma che lo avrebbe legato nel pomeriggio e per poco tempo.

Sta di fatto che, in ogni caso, le condizioni del cavallo, come verificate dal veterinario, erano buone e che il medesimo non avesse risentito particolarmente delle condizioni cui era stato sottoposto. Tale circostanza viene valutata nella commisurazione della sanzione da irrogare alla Veglianti, responsabile diretta del comportamento di abuso nei confronti del cavallo, e del Maffei, suo cavaliere, il quale non ha redatto memorie in merito a tale procedimento, e il cui comportamento assume profili disciplinarmente rilevanti nell'ambito dell'art 2 Codice di Comportamento Coni, dell'art. 1 Regolamento di Giustizia 1 comma e 2 comma lettera a).

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale irroga alla sig.ra **SARA VEGLIANTI** la sanzione della sospensione dalla carica e/o dall'incarico di operatore tecnico ex art 6 lettera e) Regolamento di Giustizia, per la durata di **mesi quattro**;

al sig. **GIACOMO MARIA MAFFEI** la sanzione della sospensione dall'attività agonistica ex art. 6 lettera d) Regolamento di Giustizia, per un periodo di **mesi quattro**;

MANDA

Alla Segreteria OdG di comunicare il presente provvedimento alla sig.ra **SARA VEGLIANTI**, con ogni mezzo utile corredato di prova di ricezione, e al **SIG. GIACOMO MARIA MAFFEI** con ogni mezzo utile corredato di prova di ricezione ordinando la pubblicazione del provvedimento e avvisando che la mancata ottemperanza alla sanzione comporterà provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art 13 Regolamento di Giustizia.

Roma, li 8 Giugno 2018

Il Giudice Sportivo Nazionale

F.to Avv. Bianca Magarò